



Prot. N°16/2020  
Casale Monferrato, lì 23.03.2020

**Ai Geometri Liberi Professionisti  
del Piemonte**

Loro indirizzi email

**EMERGENZA COVID 19**  
**DPCM 22 MARZO 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili all'intero territorio nazionale

**DECRETO N° 34 DEL 21 MARZO 2020**

**REGIONE PIEMONTE**

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.  
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

**Cari Colleghi,**

in questi giorni il continuo confronto tra tutti i Presidenti dei Collegi Geometri del Piemonte anche insieme ai nostri presidenti nazionali di categoria ci hanno fatto comprendere che **LA COSA PIÙ IMPORTANTE DA SALVAGUARDARE IN QUESTO MOMENTO E' LA NOSTRA VITA E QUELLA DELLE PERSONE A NOI PIU' CARE**, oltre a quello di coloro che stanno intorno a noi: potremo sempre accampare ragioni le più eccezionali, anche plausibili per trovare il modo di tenere atteggiamenti e comportamenti magari giustificati da incertezze normative, ma non giustificabili dalla nostra coscienza; sono ormai trascorsi molti giorni da quando il nostro Vicepresidente della Cassa Renato Ferrari, presidente del Collegio di Bergamo, già la settimana scorsa ci metteva a conoscenza della morte di cinque nostri colleghi: le altre cose, tutte, seppur importantissime come il lavoro, di fronte a questi rischi devono cedere il passo nelle priorità delle preoccupazioni che sono nella nostra coscienza, quindi, **premessi che:**

**per gli STUDI PROFESSIONALI**

la lettura dei due provvedimenti emanati a così breve distanza crea inevitabilmente confusione nella interpretazione delle misure restrittive riguardanti l'apertura degli studi professionali e la prosecuzione delle attività nei cantieri, in attesa di ulteriori precisazioni che ci auguriamo possano giungere al più presto, pur non essendo certamente noi giuristi i quali si prodigheranno a capire se vi sia o meno in questo caso la condizione di "cedevolezza" della norma regionale rispetto a quella del governo centrale, sentita comunque la Prefettura di Alessandria, alla luce delle seguenti considerazioni sulle quali vi invito a riflettere nella lettura dei due testi, si osserva che:

- 1) Il DPCM 22 marzo si incentra nell'evitare lo spostamento delle persone oltre il proprio confine comunale**
- 2) lo stesso fa salva per tutta Italia lo svolgimento delle attività professionali ma con queste precisazioni:**

**alla lettera a)** del comma 1 articolo 1 **restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020 (... lavoro agile... sanificazione ambienti di lavoro, ecc ecc.)**

**alla lettera b)** dello stesso comma 1 dell'articolo 1 il DPCM 22 marzo introduce **per tutti indistintamente** il limite di spostamento oltre il confine comunale **se non per comprovate esigenze lavorative "di assoluta urgenza"....**

Ad una prima interpretazione letterale il DPCM sembrerebbe consentire a tutti coloro che hanno il proprio studio professionale nel proprio comune di residenza di potersi comunque spostare da casa all'ufficio in apparente normalità, salvo il fatto che "restano ferme" le previsioni del DPCM dell'11 marzo sopra richiamate (da non sottovalutare..). Il superamento del confine comunale rimane possibile solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza.

#### **Per I CANTIERI**

Poiché il DPCM del 22 non ne parla espressamente, mentre il Decreto regionale 34 li disciplina invece espressamente, sembrerebbe essere operativa la norma che viene introdotta dal Decreto Regionale n. 34 più restrittivo: una volta effettuate le eventuali attività di messa in sicurezza, poi i cantieri resteranno chiusi. Nota Bene: quand'anche si volesse intendere la non applicazione della norma regionale, **per effetto del precedente punto 2) potranno entrare nel cantiere solo operatori residenti nello stesso comune ove è ubicato il cantiere stesso, sconfinamenti sono ammessi solo per comprovata esigenza lavorativa di assoluta urgenza....** Come appunto solo la eventuale necessaria messa in sicurezza del cantiere.

**Comunque, tutto ciò premesso,** alla luce delle più importanti considerazioni che Vi ho espresso in premessa

### **VI CONSIGLIO VIVAMENTE**

Di **RIMANERE A CASA** e limitare responsabilmente gli spostamenti **attenendovi SCRUPOLOSAMENTE alle PRESCRIZIONI** introdotte dal **DECRETO N° 34 della Regione Piemonte**, di accedere comunque al vs. studio solo ed esclusivamente **per ragioni di assoluta urgenza, anche se ubicato nel vs. comune di residenza**, ricomprendendo tra le urgenze anche la sola attività di poter recuperare quanto necessario per poter svolgere, per quanto difficoltoso e possibile, il lavoro agile da casa, così come richiamato più volte.

### **E VI INVITO A RIFLETTERE**

***anche dai nostri comportamenti dipenderà la vittoria su questo flagello non solo per noi e per le persone che ci stanno più vicine e più care, ma anche per la nostra collettività: siate Geometri e persone responsabili e prudenti nei vostri atteggiamenti, e solo così tutti insieme uniti riusciremo nell'impresa.***

Vi saluto cordialmente

IL PRESIDENTE

Geom. Spinoglio Giovanni

